

Sentenza: 7 marzo 2011, n. 79

Materia: porti e aeroporti

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: articolo 117 Costituzione, comma terzo

Ricorrente: Regione Emilia-Romagna

Oggetto: art. 4, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40 (Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti caroselli e cartiere, di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori)

Esito: parziale illegittimità costituzionale

Estensore nota: Anna Traniello Gradassi

La Regione Emilia-Romagna solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, commi 6, 7 e 8, del decreto-legge 25 marzo 2010, n.40. La norma prevede la revoca del finanziamento statale già concesso e deliberato dal CIPE per la realizzazione della metropolitana del Comune di Parma, il riutilizzo, per diverse finalità, delle disponibilità derivanti dalla liberazione delle predette risorse, al netto degli importi necessari a far fronte agli obblighi giuridici sorti a seguito della già avvenuta individuazione del soggetto attuatore e del Contraente generale, da determinarsi a titolo di indennizzo in sede di transazione e la destinazione della quota di finanziamento statale residua, su richiesta dell'ente pubblico di riferimento del beneficiario originario, ad altri investimenti pubblici, e qualora residui una parte, il trasferimento al Fondo per le infrastrutture portuali, in favore delle Autorità Portuali.

La Regione lamenta l'annullamento unilaterale di un'opera concordata fra Stato e Regione, nell'ambito della speciale procedura prevista per la realizzazione del programma degli interventi facenti parte della legge obiettivo n. 443/2001 e l'estromissione della Regione, in quanto la decisione sarebbe stata assunta unicamente fra il Comune di Parma e alcune Autorità centrali, ed i finanziamenti regionali sono trasferiti ad un fondo statale in assenza di coinvolgimento della Regione e senza garanzia di destinazione ad infrastrutture portuali della stessa.

La Corte premette che l'inserimento di una opera fra quelle di infrastruttura strategica determina l'attrazione, per il principio di sussidiarietà, della competenza regionale in quella statale. La necessità di rispettare le procedure collaborative scaturenti dal principio di leale collaborazione e che sfociano nell'intesa fra Stato e Regione riguarda solo la fase di decisione e di localizzazione dell'opera classificata tra quelle di valore strategico nazionale. A

questo si accompagna la provvista da parte dello Stato dei mezzi finanziari per la realizzazione. La Corte continua chiarendo che la Regione non può costringere lo Stato a mantenere la qualificazione di “importanza strategica” di un’opera che, in seguito a successiva valutazione politico-economica, non è più tale. Pertanto, la decisione dello Stato di escludere l’opera dal novero di quelle ritenute strategiche sul piano nazionale e di revocare il relativo finanziamento non incide sulle competenze legislative ed amministrative della Regione.

La Corte invece dichiara fondata la questione nei termini che seguono.

L’art. 4, comma 6, del d.l. 40/2010 istituisce presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un “fondo per le infrastrutture portuali” destinato a finanziare le opere infrastrutturali nei porti di rilevanza nazionale. Per la ripartizione di tale fondo è previsto il parere del CIPE ma non l’intesa con la Conferenza Stato-Regioni o con le Regioni interessate. Orbene, la competenza “porti ed aeroporti civili” è concorrente ai sensi del comma 3 dell’art. 117 Cost., e poiché si tratta di porti di rilevanza nazionale si deve ritenere che la competenza legislativa in materia sia dello Stato. Fermo restando il potere dello Stato di istituire un Fondo per le infrastrutture portuali di rilevanza nazionale, la ripartizione di tale fondo è subordinata al raggiungimento di una intesa con la Conferenza Stato-Regioni per i piani generali di riparto delle risorse, e con le singole regioni interessate per gli interventi specifici riguardanti i singoli porti. Dunque l’art. 4 comma 6 d.l.40/2010 è illegittimo nella parte in cui non prevede che la ripartizione delle risorse del Fondo per le infrastrutture portuali avvenga previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, per i programmi nazionali di riparto, e con le singole Regioni interessate, per finanziamenti specifici riguardanti singoli porti.